



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata

Ordinanza N. **56** DEL **01/10/2018**

OGGETTO: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei Comuni dell’area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2 ;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla corte di giustizia Europea, per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 6 settembre 2018, sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano” per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, in particolare da polveri sottili (PM10) e Ossidi di Azoto (NOx), le quali definiscono una serie di misure per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento, in funzione di tre gradi di allerta, valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 10 settembre 2018 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le indicazioni regionali, e quindi il contenuto dell'accordo di Bacino, oltre all'esposizione da parte di ARPAV della relazione sullo stato della qualità dell'aria ed è stato ribadito che i Comuni devono adottare integralmente gli adempimenti previsti dall'Accordo di Bacino Padano;
- questo Comune, risulta inserito, nell'ambito di applicazione del nuovo Accordo di Bacino Padano in zona IT0513, per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;

RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **SEMAFORO VERDE – nessuna allerta:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - **SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Ed inoltre:

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTI la Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTA la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire, **dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019**, le misure di limitazione della circolazione, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” di seguito riportate:

Livello 0 - semaforo VERDE

(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo le persistenze di cui ai punti successivi o numero di superamenti consecutivi inferiore uguale a 3)

Mobilità:

Limitazione della circolazione:

- delle autovetture diesel e dei veicoli commerciali (di categoria N1, N2 ed N3) diesel, dal 1 ottobre al 31 marzo, di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, **di categoria inferiore o uguale ad “euro 3”**;

Generatori di calore:

divieto di:

- utilizzo di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a “**2 stelle**”;
- installazione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “**3 stelle**” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

Livello 1 - semaforo ARANCIO

(attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.)

Mobilità:

- **Limitazione** all'utilizzo¹:
- delle autovetture private di classe emissiva almeno “**euro 4**” diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno “**euro 3**” diesel dalle 8.30 alle 18.30²;
- **divieto** per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

Generatori di calore:

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “**3 stelle**” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Combustioni all'aperto:

divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc, ..) **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

Spandimento liquami :

divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

Livello 2 - semaforo ROSSO

(attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo

¹ **DIVIETO** utilizzo autovetture private diesel **euro 0, 1, 2 e 3** e divieto utilizzo veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 diesel, **euro 0, 1 e 2**.

² per coerenza con i provvedimenti da semaforo verde (vedasi verbale e Indicazioni del CIS del 6 settembre)

a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.)
Le misure temporanee omogenee di 2° livello **sono aggiuntive** a quelle previste di 1° livello

Mobilità:

- Estensione delle limitazioni per:
- le autovetture private di classe emissiva almeno “**euro 4**” diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
- i veicoli commerciali almeno “**euro 3**” diesel nella fascia oraria 8.30-18.30 ed “**euro 4**” diesel nella fascia oraria 8.30 –12.30³.

Generatori di calore:

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “**4 stelle**” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Ed inoltre:

limitazione della circolazione, in tutti i livelli di allerta (rimane invariata rispetto agli anni precedenti), per:

- le auto alimentate a benzina euro 0, 1;
- i motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte nel presente provvedimento si applicano per l'intera rete stradale del Comune con esclusione:

- a) delle strade di interesse regionale
- b) dei tratti di collegamento tra strade cui al precedente punto a) e dei parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

ESCLUSIONI E DEROGHE

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti precedenti del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
5. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
6. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

³**DIVIETO**, dalle **8.30 alle 18.30** di utilizzo autovetture private diesel **euro 0, 1, 2, 3 e 4** e divieto utilizzo veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 diesel, **euro 0, 1, 2 e 3** ed inoltre veicoli commerciali **euro 4** dalle **8.30 alle 12.30**

7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
9. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
10. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
11. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
12. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
13. veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
14. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
15. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
16. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
17. autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
18. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
19. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
21. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
22. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
23. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
24. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
25. veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
26. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
27. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
28. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
29. veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età;
30. veicoli di pensionati in bassa fascia di reddito (ISEE inferiore a 16.700 Euro), muniti di titolo autorizzatorio e di copia dell'attestato ISEE in corso di validità;

31. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
32. veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art.54 lett. F), g), n) del Codice della Strada;
33. veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale- casa;
34. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Ed inoltre, nel periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019:

1. divieto di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

2. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- b) box, garage, depositi;

3. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
- a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del dlgs 152/2006, sia certificato conforme alla "classe A1" della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

5. **divieto**, dal 1° ottobre 2018 al 31.03.2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, delle combustioni all'aperto in ambito agricolo di cui all'art. 182 del 152/2006 come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. n. 91/2014;
6. **obbligo** di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. art. 164 del Codice della Strada);
7. **divieto di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “**3 stelle**” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
8. **divieto di utilizzo** di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a “**2 stelle**”;
9. **sospensione, differimento o divieto** della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
10. **prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento (AIA, AUA, direttiva 91/676/CEE), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

I N V I T A

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta 1 (ARANCIO) e 2 (ROSSO);
2. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
E.2 - Uffici e assimilabili;
E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
3. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico;
4. la popolazione ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione ad attuare, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, una serie di azioni virtuose, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini, come di seguito riportate:

- a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
- c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- e) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;
- f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- j) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- k) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- l) aver cura dell'impianto termico a biomasse (caminetto, stufa, termocucina) provvedendo alla manutenzione periodica dell'impianto e alla pulizia dei canali di fumo;
- m) ridurre l'impiego di tali impianti laddove sia esistente altro impianto di riscaldamento a combustibile gassoso (gpl, metano, gas naturale).

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO:

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

CONTROLLI E SANZIONI:

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria, nonché dell'Accordo di Bacino padano.

Il Comando della Polizia Municipale, al quale la presente ordinanza sarà trasmessa in copia, provvederà ad adeguare la segnaletica stradale ed ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)